



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 163

23 Novembre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Indici sintetici di affidabilità ISA: pubblicate 51 bozze per l'anno 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale **51 bozze dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA** per il **periodo d'imposta 2018**. Si tratta, in particolare, di 51 modelli: *i)* 33 modelli ISA per le attività del commercio e delle relative istruzioni; *ii)* 12 modelli del comparto servizi, con le relative istruzioni; *iii)* 5 modelli relativi ad attività delle manifatture; *iv)* 1 modello destinato alle attività professionali. I modelli in bozza dovranno essere approvati in via definitiva (con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate) entro il prossimo 31.01.2019, mentre entro il 15.02.2019 dovranno essere **messe a disposizione le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ISA**. L'applicazione di tali indici, introdotti nel

nostro ordinamento con il DL n. 50/2017 (art. 9-bis), è stato prorogato al periodo d'imposta 2018 per effetto dell'articolo 1, comma 931, della legge n. 205/2017 (con corrispondente proroga degli studi di settore). Ricordiamo che gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA prevedono l'assegnazione di un **giudizio di affidabilità espresso tra 1 e 10** attraverso il quale: *i)* verrà valutato l'accesso ad un **regime premiale**; *ii)* verranno programmati i **controlli** dell'Amministrazione finanziaria. Il regime premiale prevede la **riduzione del termine di accertamento dell'imposta**, la disapplicazione di accertamenti basati solo su **presunzioni semplici**, **l'esonero dal visto di conformità** per rimborsi e compensazioni (per una soglia molto più alta rispetto a quella ordinaria) e **l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo**. Segnaliamo che sono **esclusi dall'applicazione** (oltre ai soggetti con ricavi superiori a 5.164.569 euro) i contribuenti che applicano il **regime forfetario** o dei **minimi**, gli **enti del terzo settore** non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, chi **esercita due o più attività** d'impresa non rientranti nello stesso indice, **organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**, le **imprese sociali e le società cooperative**, consorzi e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associati.


Premessa

L'Agenzia delle Entrate, recentemente, ha **pubblicato 51 nuove bozze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili a partire dal periodo d'imposta 2018** (come disposto dalla Legge di Bilancio 2018). Tali nuovi indici si riferiscono alle seguenti attività:

- 33 modelli del settore del **commercio**;
- 12 modelli del comparto **servizi**;
- 5 modelli per le attività del settore **manifatture**;
- 1 modello per gli ISA destinati alle **attività professionali**.

Con l'articolo 9 bis del **DL n. 50 del 24.04.2017** (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017) il legislatore ha previsto **l'introduzione di un sistema di indici sintetici di affidabilità fiscale** che andrà progressivamente a **sostituire gli studi di settore ed i parametri**. Il nuovo sistema ISA prevede alcune differenze strutturali rispetto al sistema degli studi di settore (salvo quando si illustrerà nel proseguo):

- con gli studi di settore, il contribuente è tenuto a **dichiarare dati ed informazioni per definire una redditività presunta**;
- con il nuovo sistema ISA, il contribuente dovrà comunicare dati ed informazioni per poter accedere ad un **regime premiale sulla base del punteggio assegnato di affidabilità**.



I **benefici** collegati al grado di affidabilità sono i seguenti: **esonero dal visto di conformità, disapplicazione di ricostruzioni sintetiche del reddito, inapplicabilità di accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno.**

Gli indici di affidabilità fiscale ISA

Come anticipato in premessa, gli indici di affidabilità fiscale prevedono l'assegnazione al contribuente di un **giudizio espresso su una scala da 1 a 10**. La valutazione in termini di affidabilità rileva:

- per i gradi più alti, ai fini dell'applicazione di un **regime premiale**;
- per i gradi più bassi, ai fini della **programmazione dei controlli**.

L'elaborazione degli indici è stata demandata al SOSE ed i dati necessari per la profilazione dei contribuenti dovranno essere acquisiti dalle dichiarazioni fiscali o dalle altre informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, la Guardia di Finanza, INPS e INL.

I chiarimenti forniti dal SOSE sui criteri di elaborazione degli indici sono stati ripresi dalla stessa scheda di lettura del Senato a commento del **DL n. 50/2017**:

ISA E CHIARIMENTI SOSE	
Indice sintetico di affidabilità	Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente su una scala da 1 a 10.
Indicatori di normalità economica	Gli indicatori INE diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità.
Ciclo economico	Vengono previsti indicatori che colgono l'andamento ciclico dell'economia così da evitare la necessità di specifici correttivi congiunturali.
Nuovo modello di stima	Viene prevista una profonda modifica per rendere più coerente alla realtà il valore aggiunto per addetto.
Risultati individuali	Viene prevista una personalizzazione dei risultati per ogni contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.

Gli obblighi ISA

I contribuenti a cui si applicano gli indici di affidabilità devono **dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. I dati che dovranno essere dichiarati verranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.01 di ogni anno, fatta eccezione per il periodo di imposta 2018 in cui è concesso un **maggior termine** in vista della prima applicazione dell'istituto.

Nei casi di **omissione** della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di **comunicazione inesatta** o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Sono **esclusi dall'ambito di applicazione** degli indici ISA:

- i soggetti che **iniziano o cessano l'attività** (per il periodo d'imposta di inizio e cessazione);
- i soggetti che non si trovano nella condizione di **normale svolgimento** dell'attività;
- i soggetti che **dichiarano ricavi o compensi al di sopra della soglia** che sarà definita dal decreto di approvazione degli indici.

I benefici

Il regime premiale consiste nel riconoscimento di alcuni **benefici fiscali** in relazione ai **diversi livelli di affidabilità** raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

Secondo quanto previsto dal DL n. 50/2017, infatti, per **migliorare il profilo di affidabilità**, i contribuenti hanno la possibilità di **indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili**. I componenti aggiuntivi rilevano ai fini **IRES, IRPEF, IRAP e IVA** ma **non comportano** l'applicazione di **sanzioni**. Il versamento dovrà essere effettuato entro il **termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi** ed il contribuente potrà beneficiare del pagamento **rateale**.

I benefici previsti dal DL n. 50/2017 sono i seguenti:

BENEFICI REGIME PREMIALE ISA

I	Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro relativamente all'IVA e per 20.000 euro relativamente alle imposte dirette e IRAP.
II	Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della lettera di garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.
III	Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.
IV	Anticipazione di almeno un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
V	Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
VI	Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo non ecceda i 2/3 del dichiarato.

Si segnala che i benefici relativi all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, da alcune tipologie di accertamento ed alla riduzione dei termini di accertamento **non si applicano alle fattispecie che comportano obbligo di denuncia penale.**

Le bozze messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Come anticipato in premessa, le bozze messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere approvate in via definitiva con apposito provvedimento, da emanare entro il prossimo 31.01.2019, mentre le specifiche tecniche per l'invio dei dati verranno messe a disposizione entro il 15.02.2019. Con riferimento alla struttura dei modelli, segnaliamo quanto segue:

MODELLI ISA	
Quadro	Descrizione
A	Tutti gli Isa relativi ad attività di impresa prevedono un unico "Quadro A – Personale", nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro, in quelle specifiche dei singoli Isa, si rinvia al documento generale "Istruzioni Quadro A, Personale". Medesimo approccio nei modelli degli Isa predisposti per i professionisti.
B	L'impresa o il professionista forniscono in tale quadro le informazioni relative ai locali in cui la propria attività viene esercitata. Nel caso in cui l'attività economica sia esercitata in più unità locali, le istruzioni indicano che sarà compilato un apposito quadro B per ciascuna di esse.
C	Vengono richieste nel "Quadro C – Elementi specifici dell'attività" le informazioni utili a cogliere le specificità dell'attività cui l'indice si applica. Ad esempio, per le attività del manifatturiero potrebbero essere presenti in questo quadro dati relativi alla produzione, quali i materiali utilizzati o le fasi delle diverse lavorazioni, mentre per quelle del commercio i prodotti venduti o la clientela di riferimento; nel mondo dei servizi, invece, la tipologia di attività svolta e, infine per un professionista, l'ambito specialistico di intervento.
F	Tale quadro contiene i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo.
E	Dati per la revisione: in questo quadro sono richieste informazioni non utilizzate per l'applicazione dell'Isa, ma utili per le successive evoluzioni dell'indice stesso. Da ricordare, in proposito, che il comma 2 del citato articolo 9-bis del Dl. 50/2017 prevede che "gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione".
F e G	Questi i quadri destinati alla dichiarazione delle informazioni di natura contabile. A differenza dei quadri adibiti a contenere informazioni finalizzate a cogliere le specificità

dell'attività economica esercitata, è prevista un'unica struttura di quadro F e di quadro G in cui, imprese e professionisti, rispettivamente indicheranno i propri dati contabili. Da notare, all'interno del quadro F, la presenza di una sezione contenente informazioni finalizzate a "gestire" i passaggi da un regime contabile a un altro; è il caso di quei contribuenti che nel periodo d'imposta 2018 si trovano nel regime di "cassa" (o di "competenza") e in quello precedente applicavano il regime di "competenza" (o di "cassa").

Le disposizioni del decreto attuativo

Con particolare riferimento **all'ambito di applicazione**, gli indici ISA vengono esclusi nelle seguenti ipotesi:

- inizio, **cessazione dell'attività, condizioni di non normale svolgimento della stessa;**
- ricavi e **compensi superiori a 5.164.569 euro.**

Con il **DM 23.03.2018** vengono, inoltre, individuate le seguenti **ipotesi di esclusione** dall'ambito di applicazione ISA:

ULTERIORI IPOTESI DI ESCLUSIONE

I	Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati.
II	Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del DLgs. 117/2017.
III	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86 del DLgs. 117/2017.
IV	Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017.
V	Società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associati e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

Con riferimento alla **determinazione dell'indice ISA** viene specificato che sulla base degli indici approvati è espresso, su una **scala da 1 a 10**, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.

Ai fini della determinazione dell'indice è stato realizzato un **programma informatico da parte dell'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che segnala il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la**

normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il programma informatico consente al contribuente la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, il programma informatico tiene conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente.

Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali.

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, **tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.**

Osserva

La dichiarazione degli importi di cui al comma precedente non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti